



COMUNE DI OFFIDA

Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 31 marzo 2008
e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 19 aprile 2012

INDICE
TITOLI I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME PRELIMINARI

- Art. 1 riferimenti normativi
- Art. 2 competenze
- Art. 3 oggetto e definizioni
- Art. 4 responsabilità
- Art. 5 servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 7 depositi di osservazione ed obitori

CAPO III FERETRI

- Art. 8 deposizione della salma nel feretro
- Art. 9 verifica e chiusura dei feretri
- Art. 10 feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- Art. 11 targhetta di riconoscimento
- Art. 12 modalità di trasporto e percorso
- Art. 13 norme generali per i trasporti
- Art. 14 trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 15 trasporto di ceneri e resti
- Art. 16 trasporti e sepolture a carico del Comune
- Art. 17 trasporti non in sede di funerale
- Art. 18 ricevimento salme

TITOLO II

CIMITERO

CAPO I CIMITERO

- Art. 19 cimitero
- Art. 20 disposizioni generali – vigilanza
- Art. 21 reparti speciali nel cimitero
- Art. 22 criteri di assegnazione
- Art. 23 modalità di pagamento

CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 24 piano regolatore cimiteriale

CAPO III SEPOLTURE

- Art. 25 sepolture gratuite
- Art. 26 sepolture a pagamento

CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 27 deposito
- Art. 28 inumazione
- Art. 29 disposizioni generali del campo comune per inumazioni
- Art. 30 tumulazione
- Art. 31 tumulazione provvisoria
- Art. 32 traslazione

CAPO V ESUMAZIONI ORDINARIE

- Art. 33 esumazioni ordinarie
- Art. 34 avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- Art. 35 esumazione straordinaria
- Art. 36 estumulazione
- Art. 37 raccolta di resti ossei
- Art. 38 trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi
- Art. 39 operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del personale sanitario
- Art. 40 sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali
- Art. 41 oggetti da recuperare

CAPO VI CREMAZIONE

- Art. 42 crematorio
- Art. 43 modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione ed affidamento delle ceneri
- Art. 44 dispersione ceneri
- Art. 45 urne cinerarie

CAPO VII POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 46 orario
- Art. 47 disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli
- Art. 48 norme di comportamento all'interno del cimitero
- Art. 49 manifestazioni
- Art. 50 divieto di attività commerciali
- Art. 51 accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzioni di lavori riguardanti le tombe
- Art. 52 coltivazioni di fiori ed arbusti
- Art. 53 riti funebri
- Art. 54 epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 55 concessioni per sepolture private
- Art. 56 durata e decorrenza delle concessioni
- Art. 57 modalità di concessione
- Art. 58 intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti
- Art. 59 diritto al sepolcro ed uso delle sepolture private
- Art. 60 manutenzione

CAPO II DIVISIONE SUBENTRI E RINUNCE

- Art. 61 cessazione della sepoltura
- Art. 62 cessazione della concessione
- Art. 63 divisione e subentri
- Art. 64 rinuncia concessione a tempo determinato
- Art. 65 rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 66 rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 67 rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità

CAPO III REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

- Art. 68 revoca
- Art. 69 decadenza
- Art. 70 provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 71 estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 72 esecuzione opere ed accesso al cimitero
- Art. 73 obblighi e divieti per il personale del cimitero

TITOLO V

DIPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 75 registro delle operazioni cimiteriali

Art. 75 schedario dei defunti

Art. 77 schedario delle concessioni

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 78 cautele

Art. 79 efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 80 autorizzazioni

Art. 81 responsabili dei servizi di polizia mortuaria

Art. 82 concessioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio e rinunce

Art. 83 censimento delle concessioni in atto

Art. 84 regolarizzazione delle concessioni in atto

Art. 85 procedura per la regolarizzazione delle concessioni

Art. 86 rinvio

Art. 87 clausola di adeguamento automatico

Art. 88 abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 89 sanzioni

Art. 90 entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Riferimenti Normativi

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n° 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003 e la Legge Regionale delle Marche n. 3 del 01/02/2005.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi del Comune, dell'ente gestore e dagli organi responsabili del Servizio Sanitario, per quanto di competenza.

2. Il servizio di polizia mortuaria è gestito nelle forme di legge. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono esercitate in conformità alle norme del presente regolamento. I dipendenti addetti al servizio sono alle dirette dipendenze dei rispettivi responsabili.

ARTICOLO 3

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

2.1. per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre (art.9).

2.2. per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione (art. 26).

2.3. per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba (art. 28).

2.4. per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero (art. 30).

2.5. per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra (art. 31).

2.6. per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art. 34).

2.7. per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.

2.8. per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

2.9. per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).

2.10. per cinerario comune si intende un luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

ARTICOLO 4

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

3. Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nelle concessioni di loculi, ossari e cinerari, per effettuare la tumulazione ovvero il trasferimento di salme, di resti mortali e

ceneri, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione nelle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi ed alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate.

ARTICOLO 5

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

2. Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio:

2.1. L'orario di apertura e chiusura del cimitero.

2.2. Copia del presente Regolamento.

2.3. L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

2.4. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.

2.5. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.

2.6. Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO 7

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune dispone di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme e di un obitorio così come previsto dagli art. 12 e 13 del D.P.R. 285/90, istituiti nell'ambito del cimitero. In mancanza di deposito di osservazione nel cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/90).

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi della A.S.U.R. Zona Territoriale n° 13, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4. Per le celle frigorifere che devono essere individuate dall' A.S.U.R. Zona Territoriale n° 13 di cui all'art. 15 del D.P.R. 285/90, esiste anche la possibilità di stipulare convenzioni di cui al punto 4.2 Circ. Min. Sanità 24/93.

5. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 8

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

4. E' consentita la collocazione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto dai familiari per consentire la riunione di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

5. E' consentito depositare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche o urne cinerarie, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

6. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione degli uffici comunali.

ARTICOLO 9

Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dell'A.S.U.R. del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.

2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

ARTICOLO 10

Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

Per l'inumazione:

1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

1.2. I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni, ai sensi del successivo art. 36, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

Per la tumulazione:

1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

1.4. Si applicano le disposizioni di cui alla precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

1.5. E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

Per la cremazione:

1.6. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

1.7. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

1.8. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

3. Qualora una salma, già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi dell'A.S.U.R. Zona Territoriale n° 13 che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 11

Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.U.R. Zona Territoriale n° 13 vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
7. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 13

Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).
4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 14 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.
6. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ARTICOLO 14

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni, avviene tramite il Dirigente del Servizio correlato dai seguenti documenti:
 - 1.1 Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
 - 1.2 Nulla osta rilasciato dal Medico Pubblico Responsabile dell'A.S.U.R. Zona Territoriale n° 13 ai sensi degli art. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/90.

1.3 Autorizzazione al trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché comunicazione ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Offida, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 15

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Dirigente del Servizio incaricato.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, di cui al successivo titolo II capo VI.

ARTICOLO 16

Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico, del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno.

ARTICOLO 17

Trasporti non in sede di funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere effettuato con autoambulanza o con apposito mezzo di trasporto chiuso in modo che sia impedita la vista della salma dall'esterno e in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

2. Se la salma non è nell'abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Comune può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con impiego di vettura chiusa.

4. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsia, o per essere consegnate agli istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..

ARTICOLO 18

Ricevimento Salme

1. Ai sensi degli artt. n° 22 e n° 51 del D.P.R. n° 285/90 lo svolgimento dei funerali nell'ambito del territorio comunale, dovrà avvenire nel rispetto degli orari di arrivo stabiliti con apposito Decreto Sindacale.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, dovrà giungere presso il Cimitero del Comune di Offida, ermeticamente chiusa mediante saldatura di cui al precedente art. 9 comma 1.3 del presente regolamento.

TITOLO II

CIMITERO

CAPO I

CIMITERO

ARTICOLO 19

Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero di Offida.

ARTICOLO 20

Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Dirigente del Servizio incaricato.

2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

4. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Offida.

ARTICOLO 21

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 22

Criteri di assegnazione

1. Nel Cimitero di Offida, i loculi vengono assegnati, previa richiesta scritta di un familiare del defunto o aventi causa.

1/BIS. Per familiare si intende gli ascendenti e i discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

2. E' ammessa, la concessione di loculi, a persone in vita, sole, residenti nel Comune di Offida, le quali non hanno parenti entro il 2° grado, e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età.

3. E' ammessa la concessione di loculi a persone vedove, le quali, non hanno parenti entro il 2° grado e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età. Per poter favorire la vicinanza con il proprio coniuge, al richiedente vedovo, è possibile concedere 2 loculi vicini, con l'impegno scritto di retrocedere il loculo, dove è già tumulata la salma del coniuge.

4. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.

5. Eventuali concessioni dei secondi loculi, sono ammesse a condizione che:

5.1. Il coniuge o convivente superstite abbia già superato il 70° anno d'età al momento del decesso del consorte o convivente.

5.1/BIS. Per convivente si intende il soggetto inserito nello stato di famiglia del defunto.

5.2. Il fratello o la sorella (celibe o nubile) residente con il defunto, che abbia superato il 70° anno d'età.

5.3. La richiesta sia inoltrata da genitori, con età oltre i 70 anni, di figlio unico deceduto.

5.4. La richiesta sia inoltrata da figlio unico, (celibe o nubile) che abbia compiuto il 70° anno d'età al momento del decesso di uno dei genitori.

6. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta scritta di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario di retrocedere al Comune il loculo già avuto in concessione.

7. In presenza di tumulazioni provvisorie nel cimitero del Comune di Offida, verificatesi per una non disponibilità di loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.

8. L'assegnazione definitiva per le tumulazioni provvisorie viene fatta con i seguenti criteri:

8.1 Trasformazione, su richiesta del congiunto, della tumulazione provvisoria in definitiva nel loculo provvisorio appartenente al Comune, senza possibilità di assegnazione di secondi loculi.

8.2 Assegnazione fra i loculi disponibili, e conseguente traslazione della salma tumulata provvisoriamente, con riserva anche per il coniuge superstite che, al momento dell'attribuzione del loculo definitivo, abbia compiuto il 70° anno d'età o che sia deceduto successivamente ed anch'esso tumulato provvisoriamente.

8.3 Qualora la tumulazione provvisoria, sia già stata trasformata in definitiva, la possibilità di richiesta del secondo loculo, sarà possibile, soltanto al momento del decesso così come previsto al comma n° 6 del presente articolo.

8.4 Qualora le salme tumulate provvisoriamente in loculi di privati cittadini, debbono essere trasferite per il sopravvenuto decesso del concessionario o di aventi diritto alla sepoltura.

9. Nel cimitero di Offida debbono essere ricevute ai fini della tumulazione o inumazione:

9.1 Salme di persone morte nel Comune di Offida ed ivi residenti in vita.

9.2 Salme delle persone morte fuori del Comune di Offida, ma aventi in esso la residenza in vita

9.3 Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nel Cimitero di Offida aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata (loculo o tomba).

9.4 Salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune di Offida aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata (loculo o tomba).

9.5 Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Offida.

9.6 Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Offida e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata (loculo o tomba) esistente nel cimitero del Comune stesso.

9.7 I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

9.8 I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

9.9 Salme che avevano già tumulato nello stesso cimitero, a carattere definitivo, il proprio coniuge o congiunti fino al 1° grado di parentela ovvero genitori o figli, (art. 77 c.c.) aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata (loculo o tomba).

10. Salme di persone morte nel territorio del Comune di Offida qualunque ne fosse in vita la residenza quando non venga richiesta altra destinazione.

10.1 In deroga alla disciplina prevista dal presente Regolamento per le assegnazioni e concessioni dei loculi, in caso di costruzione di nuovi loculi cimiteriali da finanziare con il ricavato delle relative concessioni, l'assegnazione degli stessi avviene nel rispetto della graduatoria da redigersi sulla base di apposito bando pubblico indicante i criteri e le modalità di assegnazione da determinarsi preventivamente con atto d'indirizzo della Giunta Comunale.

10.2 Le concessioni sono ammesse fino all'esaurimento dei 2/3 dei costruendi loculi.

ARTICOLO 23

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.

2. In via del tutto eccezionale, il Dirigente del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a **12** mesi previa corresponsione degli interessi legali. La richiesta di rateizzazione per max **12** rate mensili si perfeziona con la presentazione di polizza fidejussoria annuale rilasciata da un istituto di credito o da un'impresa di assicurazione. La garanzia è prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateizzazione.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, per il cimitero il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore cimiteriale.

ARTICOLO 24

Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.U.R. Zona Territoriale n° 13, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.

3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

3.1 Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.

3.2 Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossarie, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.

3.3 Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.

3.4 Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.

4. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

CAPO III
SEPOLTURE

ARTICOLO 25
Sepulture Gratuite

1. Le sepulture gratuite (intendendosi tali, quelle sepulture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni, e nei reparti per gli indecomposti. Rimangono a carico dei richiedenti tutte le altre spese relative al servizio di sepoltura.
2. Tutte le tariffe inerenti i servizi di Polizia Mortuaria sono annualmente determinate con delibera della Giunta Comunale, tenendo conto dei costi dei servizi stessi e delle disposizioni legislative in materia di norme finanziarie e tariffarie.

ARTICOLO 26
Sepulture a Pagamento

2. Le sepulture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta Comunale sono i loculi, i sarcofagi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le edicole funerarie, i lotti di terreno.

CAPO IV
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 27
Deposito

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria del Cimitero di Offida.

ARTICOLO 28
Inumazione

1. Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione, si definiscono comuni le sepulture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
2. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 15 anni.
 - 2.1 Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2.3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Offida, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
 - 2.2 Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune di Offida, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
 - 2.3 A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio competente, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio.
 - 2.4 La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 29
Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

1. Il cimitero ha campi comuni distinti per le diverse destinazioni:
 - 1.1 Inumazioni ordinarie quindicennali.
 - 1.2 Inumazioni straordinarie quinquennali a seguito di estumulazioni.
 - 1.3 Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.
 - 1.4 Inumazioni ordinarie di arti.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 30
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepulture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli articoli 55-56 del presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
5. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

ARTICOLO 31

Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
 - 1.1 Il Dirigente del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:
 - 1.1.1 qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.
 - 1.1.2 qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione.
 - 1.1.3 qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.1.2 e 1.1.3, debbono essere individuati un numero, adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).
3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture private, di cui al comma 1.1.2 e 1.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del loculo, secondo i criteri del successivo art. 57 del presente regolamento, tra quelli disponibili.
4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta Comunale
5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
6. Le tumulazioni provvisorie ai commi 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.
8. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 1.1.1, del presente articolo.

ARTICOLO 32

Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero del Comune di Offida.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 33

Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 15 anni, (ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali).
2. Nel cimitero il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n° 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 34

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Annualmente vengono predisposti, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un quindicennio dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno presentato la relativa domanda.
5. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ARTICOLO 35

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza quindicennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.U.R. Zona Territoriale n° 13 o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 36

Estumulazione

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della Concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei trenta anni della concessione :
 - 5.1 Su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90).
 - 5.2 A richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).
6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario della A.S.U.R. Zona Territoriale n° 13 o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 37

Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

ARTICOLO 38

Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 15 e 30 anni.

2. I trattamenti consentiti per i resti mortali all'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:

2.1 Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.

2.2 Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.

2.3 Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 D.P.R. 285/90), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

3.1 Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.

3.2 Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.

4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione, almeno fino a quando non verrà adottato il regolamento previsto dall'art. 3 della legge n° 130/01.

6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).

7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

7.1 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti.

7.2 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

8. Il terreno di inumazione del campo comune che è stato soggetto ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, rammentando quanto già disposto dalla circolare n. 62 del 19.06.1978.

9. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

ARTICOLO 39

Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario della Zona Territoriale n° 13 dell'A.S.U.R. nei seguenti casi:

1.1 Esumazione straordinaria;

1.2 Estumulazione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 36 del presente regolamento;

1.3 Risanamento tombe;

1.4 Estumulazione per traslazione di feretro fuori Comune;

1.5 Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

ARTICOLO 40

Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4,12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ARTICOLO 41

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del Responsabile del servizio di custodia.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del Responsabile cimiteriale della custodia e della vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VI CREMAZIONE

ARTICOLO 42 Crematorio

1. Il comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili.

ARTICOLO 43

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri.

1. L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi dell'art. 79 comma 1 del D.P.R. 285/90.
2. Sia per l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma che per l'affidamento delle ceneri si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltre che nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno.

3. Modalità di conservazione: l'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero;
- c) consegnata al soggetto affidatario alle seguenti condizioni:

l'affidatario avente titolo abbia residenza nel Comune di Offida indipendentemente dalla residenza in vita del de cuius, dal luogo di decesso, dal luogo di cremazione e dalla residenza legale del soggetto richiedente qualora diverso dall'affidatario.

Per procedere all'affidamento di urna cineraria a familiare è condizione indispensabile l'espressione di volontà del de cuius (art. 3 comma 1 lett. e legge 130/01) che deve essere espressa in uno dei seguenti modi:

originale o copia conforme della volontà del defunto espressa in vita in forma testamentaria o in altra forma olografa ma sempre scritta e ritenendo valida l'ultima espressione in ordine temporale;
dichiarata nella forma di "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74-75-76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi (art. 3 comma 1 lett. c punto 3 legge 130/01);

La concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri, è stabilita nella seguente procedura:

inoltro all'Amministrazione Comunale di istanza in bollo del familiare del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle ceneri o, in assenza di soggetto indicato, dal parente più prossimo del de cuius come sopra individuato;

all'istanza dovrà essere allegata la dichiarazione di volontà, così come sopra esplicitata, e dovranno essere riportati i seguenti riferimenti:

I dati anagrafici e la residenza del richiedente, unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) comma 1 art. 3 della Legge 130/01 ;

La dichiarazione dell'affidatario di responsabilità per la custodia delle ceneri, di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale, di presa in consegna dell'urna sigillata per la quale operazione sottoscriverà il relativo verbale di consegna.

Il luogo di conservazione dell'urna cineraria che può coincidere con la residenza legale dell'affidatario o luogo diverso dal medesimo, indicato ricadente, comunque, entro il territorio comunale. Il cambio del luogo di conservazione o cambio del soggetto affidatario, anche per breve periodo, deve essere richiesto con istanza all'Amministrazione Comunale e da quest'ultima autorizzato con provvedimento.

La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna.

La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare o l'affidatario non intendesse più conservarla.

Che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di informare l'Ufficio Comunale competente della variazione della residenza dell'affidatario entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni.

Il Responsabile del competente Ufficio Comunale o suo delegato ha il compito di concedere, ai parenti richiedenti, l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Di stabilire:

che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;

che, in via provvisoria e transitoria, non è consentito l'affidamento a familiare delle ceneri risultanti da cremazione di resti mortali (salme inumate da oltre 15 anni o tumulate da oltre 30 anni);

che la consegna dell'urna sigillata contenente le ceneri del de cuius debba avvenire esclusivamente nelle mani dell'affidatario che sottoscriverà il relativo verbale di avvenuta consegna;

che la copia dell'autorizzazione all'affido delle ceneri e copia del verbale di consegna nelle mani dell'affidatario vengano trasmesse all'Ufficio Anagrafe di questo Comune per la relativa annotazione.

Di ritenere che, in via provvisoria e transitoria, non debba essere applicata alcuna tariffa per il rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione, per la verifica da parte del Comune circa la persistenza nel tempo delle garanzie avverso la profanazione dell'urna nonché per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio di residenza del familiare affidatario.

4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

5. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Dirigente del Servizio incaricato, in tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

Articolo 44

Dispersione Ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree appositamente destinate all'interno del cimitero nel rispetto del seguente disciplinare:

1. Condizioni

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri di un defunto può essere richiesta all'ufficio competente del Comune di Offida se il decesso è avvenuto nel Comune o se il defunto, al momento del decesso, era ivi residente.

Nel caso si richieda la dispersione di ceneri già tumulate, si deve trattare di ceneri conservate nel Civico Cimitero del Comune di Offida.

2. Modalità di presentazione della domanda

La domanda per la dispersione delle ceneri, indirizzata al Sindaco del Comune di Offida, deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente, dalla persona autorizzata ad eseguire la dispersione.

All'istanza devono essere allegati tutti i documenti e atti comprovanti la volontà del defunto.

La domanda ed il relativo provvedimento di autorizzazione non sono assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo.

In caso di richiesta di dispersione di ceneri già tumulate, all'istanza deve essere allegata copia della ricevuta della domanda di estumulazione rilasciata dall'Ufficio competente.

3. Forma della volontà espressa in vita dal defunto

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri in area cimiteriale attrezzata deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

disposizione testamentaria;

dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 del Codice Civile);

dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;

dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a pubblico ufficiale.

4. Luoghi dove svolgere la dispersione

La dispersione in luogo pubblico può avvenire esclusivamente nell'ambito delle aree attrezzate all'interno del Civico Cimitero.

2. La dispersione delle ceneri in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definito dall'art. 3, comma 1 n. 8 del decreto L.vo n. 285/92.

3. La dispersione delle ceneri in natura può avvenire in mare, nei laghi e nei fiumi ed è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge n. 130 del 30.03.2001.

5. Persona autorizzata alla dispersione

- Persona indicata dal defunto;

in mancanza di volontà espressa in tal senso in vita dal defunto, possono procedere alla dispersione nel seguente ordine:

- coniuge;

- figli;

- genitori

in mancanza di coniuge e parenti di primo grado, altri familiari aventi diritto:

- conviventi (per convivente si intende il soggetto inserito nello stato di famiglia del defunto)

esecutore testamentario;

legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;

personale appositamente autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre;

imprese che esercitano l'attività funebre.

Nel caso in cui la persona indicata in vita dal defunto o comunque avente titolo ad eseguire la dispersione, non fosse disponibile o in grado di provvedervi, il coniuge e gli altri familiari di primo grado individueranno con dichiarazione unanime la persona autorizzata a procedere alla dispersione.

In caso di disaccordo o di difficoltà a reperire gli aventi diritto a disporre delle spoglie mortali o comunque nel caso di particolare complessità del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione, l'urna cineraria è conservata gratuitamente per il tempo massimo di una settimana presso il Civico Cimitero di Offida, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o completamento del procedimento.

Scaduto il termine di una settimana, in assenza di legittime richieste da parte dei familiari, le ceneri sono deposte nel cinerario comune.

6. Controlli

L'Amministrazione Comunale dovrà assistere con propri incaricati alle modalità di dispersione delle ceneri effettuata in area cimiteriale attrezzata e di segnalare all'autorità giudiziaria eventuali sospetti di reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale.

7. Registrazione in apposito Registro

L'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Offida predisponde un apposito Registro per le autorizzazioni alla dispersione delle ceneri in area cimiteriale attrezzata in cui sono indicati:

numero progressivo dell'autorizzazione;

generalità del defunto nonché dati relativi al decesso.

ARTICOLO 45

Urne Cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VII

POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 46

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco sulla base dell'entrata in vigore dell'ora legale.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dall'orario stabilito.

ORARIO DI APERTURA DEL CIVICO CIMITERO:

1. APERTURA INVERNALE : dalle ore 7.00 alle ore 18.00
1. APERTURA ESTIVA : dalle ore 6.30 alle ore 19.30

ARTICOLO 47

Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

Nel cimitero non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile della custodia e della vigilanza non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.

1. All'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nel cimitero.
2. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
- 2.1** Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
3. Nel Cimitero è vietato l'ingresso:
 - 3.1 Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione.
 - 3.2 Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.
 - 3.3 A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
 - 3.4 Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 48

Norme di comportamento all'interno del cimitero

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - 1.1 Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
 - 1.2 Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
 - 1.3 Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
 - 1.4 Introdurre oggetti irriverenti.
 - 1.5 Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
 - 1.6 Consumare cibi e bevande.
 - 1.7 Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - 1.8 Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
 - 1.9 Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
 - 1.10 Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
 - 1.11 Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori e depositare vasi o quant'altro sul suolo pubblico.
 - 1.12 Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
 - 1.13 Disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
 - 1.14 Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
 - 1.15 Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - 1.16 Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
 - 1.17 Svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.
3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 49

Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero Comunale, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 50

Divieto di attività commerciali

1. All'interno del cimitero è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ARTICOLO 51

Accesso delle imprese nel cimitero per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare preventiva comunicazione agli Uffici competenti.

2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali.

3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.

4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno all'interno del Cimitero, eseguire lavori di alcun genere.

5. E' vietato entrare nel cimitero con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

6. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte degli Uffici competenti, le imprese potranno entrare con un veicolo nel Cimitero.

ARTICOLO 52

Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura, nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia (a concessione), è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o albero d'alto fusto.

2. Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.

3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe infestanti.

ARTICOLO 53

Riti funebri

1. All'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile della custodia.

ARTICOLO 54

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, a cui si riferiscono.

2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.

4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.

5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacertà del luogo.

6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in relazione al carattere del cimitero.

7. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.
10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

TITOLO III
CONCESSIONI
CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 55

Concessioni per sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
 - 1.1 Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.).
 - 1.2 Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
 - 5.1 La natura della concessione e la sua identificazione.
 - 5.2 L'inizio e la fine della concessione.
 - 5.3 La durata.
 - 5.4 La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e.
 - 5.5 Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte.
 - 5.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 56

Durata e Decorrenza delle Concessioni

1. Concessioni cimiteriali a pagamento possono essere quindicennali, trentennali o novantanovennali.
2. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di tumulazione del defunto.
3. LE CONCESSIONI QUINDICENNALI SI DISTINGUONO IN:
 - 3.1. Aree per inumazione.
4. LE CONCESSIONI TRENTENNALI SI DISTINGUONO IN:
 - 4.1 Loculi o sarcofagi per adulti.
 - 4.2 Loculi per bambini deceduti in età inferiore ai sette anni, compresi i nati morti.
 - 4.3 E' consentito per una sola volta il rinnovo della concessione trentennale per la durata di anni 10.
5. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli art. 86 - 87 - 88 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione un loculo ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione.
6. Allo scadere della concessione, dei loculi, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma, qualora questa non sia completamente mineralizzata, al campo comune per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune, con onere del concessionario.
7. Per le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente al 21/10/1975 e per le concessioni novantanovennali, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere, sulla base della disponibilità di aree per l'inumazione, all'estumulazione delle salme per essere inumate, se non completamente mineralizzate, per un periodo minimo di cinque anni (ridotta a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), e raccogliere poi i resti ossei in cassetta ossario, per creare un nuovo posto salma e consentire quindi la tumulazione di un avente diritto, con onere del concessionario.
8. LE CONCESSIONI NOVANTANOVENNALI RINNOVABILI SI DISTINGUONO IN:

- 8.1 Edicola di famiglia.
- 8.2 Loculi ossario.
- 8.3. Eventuali lotti di terreno per edificarvi monumenti di famiglia.

ARTICOLO 57

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 56, può concedersi solo in presenza:
 - 1.1 Di salma per i loculi.
 - 1.2 Di resti ossei per le cellette ossario.
 - 1.3 Di salme di neonati per loculi bambini.
 - 1.4 Di ceneri per le nicchie per urne cinerarie.
2. Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite.
3. Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Dirigente competente, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.
4. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda delle disponibilità.
5. Verrà effettuata concedendo loculi singoli o doppi, secondo la richiesta del familiare, secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
6. L'assegnazione avverrà, partendo dall'alto in basso e da sinistra a destra iniziando dalla 1° fila, in alto, per poi passare alle file inferiori, senza lasciare loculi liberi.
7. La richiesta di 2 loculi, comporterà sempre ed esclusivamente la concessione in senso orizzontale.
8. La concessione delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
9. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, nei vari tipi di cui all'art. 56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione o apposito bando emanato sulla base di atto di indirizzo della Giunta Comunale.
10. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 58

Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che per uso di una sola o più famiglie, ovvero di una società legalmente costituita, possono essere accordate anche nei confronti di titolari di concessioni che intendessero dar vita a forme societarie successive nei modi previsti dalla legge.
2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.
3. Il Dirigente responsabile, provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

ARTICOLO 59

Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

1. Salvo quanto previsto dall'art. 56, il diritto d'uso delle sepolture private costruite dai concessionari è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, ovvero alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione, e si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. A tal fine, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto d'uso si intende implicitamente acquisito all'atto della concessione in capo al fondatore.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea collaterale e per gli affini, la sepoltura deve risultare autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
5. Può altresì essere consentita, su richiesta dei fondatori, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, previa acquisizione di apposita dichiarazione, resa ed autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.
6. Il personale incaricato assegnato al servizio di polizia mortuaria è tenuto, preliminarmente al rilascio del nulla osta, a verificare la sussistenza del diritto d'uso delle sepolture.
7. Sono tassativamente escluse dalla tumulazione nel sepolcro le salme di persone non legate al concessionario dai vincoli citati nei commi precedenti.

8. Con il rilascio della concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile a qualunque titolo: ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare del titolo rilasciato nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

11. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.

12. In mancanza di tale notifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

ARTICOLO 60

Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 61

Cessazione della sepoltura

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ARTICOLO 62

Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ARTICOLO 63

Divisione e Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza secondo le disposizioni previste dal DPR n.445/2000 ed essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dagli Uffici competenti. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. La famiglia, così come definita dal presente Regolamento, viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 15 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 64

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita nell'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro cimitero.

1.1. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma del valore di retrocessione stabilito sulla base dei criteri che saranno determinati dalla Giunta Comunale.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 65

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del prezzo di concessione pagato in base ai criteri determinati con delibera di Giunta Comunale.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 66

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 56 comma 8.1 (edicole di famiglia), salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del valore di retrocessione determinato in base ai criteri determinati con delibera di Giunta Comunale.

3. Il Comune ha l'obbligo di concedere un equo indennizzo delle opere costruite su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 67

Rinuncia a concessione di manufatti in perpetuità

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

1.1 In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma del valore di retrocessione stabilito sulla base dei criteri che saranno determinati dalla Giunta Comunale.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 68

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo (l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata,) di un'equivalente sepoltura

nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà esser data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 69

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1.1 Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.

1.2 Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.

1.3 In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

1.4 Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.

1.5 Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.

1.6 Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.

1.7 Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 70

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 71

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 72

Esecuzione opere ed accesso al cimitero

1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 73

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nell'area cimiteriale. Il personale del cimitero è comunque tenuto:

- 1.1 A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
- 1.2 A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
- 1.3 A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato: nell'orario di lavoro e sia al di fuori di esso:
 - 2.2 Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
 - 2.3 Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
 - 2.4 Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento.
 - 2.5 Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 74

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano Regolatore del Cimitero.

ARTICOLO 75

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere ai sensi del D.P.R. 10/09/1990 n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ARTICOLO 76

Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:
 - 2.1. Le generalità del defunto.
 - 2.2. Il numero della sepoltura.
 - 2.3. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto.

ARTICOLO 77

Schedario delle concessioni

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 78

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, traslazioni ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie ecc....) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc..., s'intende abbia titolo per farlo ed agisca in nome e per conto e col consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere ove possibile fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice passata in giudicato.

ARTICOLO 79

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 80

Autorizzazioni

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Competenti (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice.
2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 81

Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria.
2. Il suddetto Responsabile dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza, si avvale della competente struttura del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.U.R. Zona Territoriale n° 13.

ARTICOLO 82

Concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio e rinunce

1. Salvo quanto previsto dall'art. 79 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La trasformazione è assentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.
2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con l'applicazione delle condizioni già previste nel presente regolamento.
3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, il Consiglio Comunale può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemorabile, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.
4. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ARTICOLO 83

Censimento delle concessioni in atto

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale competente curerà:
 - a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro-scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";
 - c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

ARTICOLO 84

Regolarizzazione delle concessioni in atto

1. Tutte le concessioni in atto, non perfezionate con apposito provvedimento, potranno essere regolarizzate.

2. A tal fine, l'ufficio comunale competente procederà a pubblicare un bando avviso contenente l'invito a regolarizzare la concessione fissando un termine non inferiore a 120 giorni, per farne richiesta.

ARTICOLO 85

Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno presentare apposita domanda unendo, ove ne siano in possesso, la quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio.

2. La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento dell'importo dovuto.

3. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

4. Con apposito atto saranno approvati gli schemi:

a) del bando avviso nonché lettera di proposta di regolarizzazione di cui al precedente art. 84, comma 2;

b) della domanda di regolarizzazione;

c) del contratto di concessione in sanatoria.

ARTICOLO 86

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti tempo per tempo in materia, compatibili con la disciplina introdotta.

ARTICOLO 87

Clausola di adeguamento automatico

1. Le disposizioni del presente regolamento che, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di grado superiore, risultino in contrasto con le medesime devono intendersi automaticamente adeguate indipendentemente da una espressa modificazione del regolamento.

ARTICOLO 88

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

ARTICOLO 89

Sanzioni

1. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.. Gli importi delle sanzioni sono determinate con apposito atto della Giunta Comunale.

ARTICOLO 90

Entrata in vigore

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.